

CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO

00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
e-mail: cristiana.fedeli@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ORIGINALE

RICORRE

La DOTT.SSA ADRIANA LOTTI, nata a Roma il 6 giugno 1969 e ivi residente in Via del Conservatorio, n. 55, Cod. Fisc. LTDRN69H46H501L, rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del presente atto dall'Avvocato Cristiana Fedeli (Cod. Fisc. FDL CST 71B50H501T – PEC cristiana.fedeli@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, 28, Sc. C, Int. 9.

contro

l'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti

del dott. Antonio Provenzano

del dott. Giovanni Cazora

per l'annullamento

della delibera n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 ed allegate graduatorie, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 29 gennaio 2013, di approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa, delle graduatorie finali e di nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale, indetto con Delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 e pubblicata sul sito intranet dell'Autorità in data 26 agosto 2011;

di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresi

- i verbali della Commissione esaminatrice, ancorché non conosciuti;
- l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS, pubblicato sul sito intranet dell'Autorità il 21 giugno 2012 nonché l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valuta-

Io sottoscritto
Dott.ssa Adriana
Lotti, Cod. Fisc.
LTDRN69H46H50
1L, delego l'Avv.
Cristiana Fedeli
(Cod. Fisc.
FDLCST71B50H501
T -
pec:cristiana.fedeli
@pec.it) del Foro
di Roma a
rappresentarmi e
difendermi nel
presente giudizio,
conferendole ogni
più ampio potere
inerente al
mandato ivi
compreso la
proposizione di
motivi aggiunti ed
eleggo domicilio
presso il suo studio
in Roma, Via
Cicerone, n. 28, Sc.
C, Int. 9.
Autorizzo il
nominato
procuratore a
gestire i dati
sensibili ai sensi del
D.Lgs. n. 196/1993.

Adriana Lotti
e all'Avv.
Cristiana Fedeli



zione comparativa di cui alla Delibera n. 627/07/CONS che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS (*recte* 627/07/CONS) come rettificato in data 27 giugno 2012;

- la valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata in relazione a ciascuna posizione da ricoprire di cui alla Delibera n. 313/12/CONS, pubblicata sul sito intranet in data 15 novembre 2012;
- la Delibera n. 417/11/CONS cit. di indizione della procedura selettiva per la promozione a cinque posti disponibili del livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale;

il bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;

la Delibera n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012 e Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 pubblicate sul sito intranet della Autorità il 21 giugno 2012;

la Delibera n. 627/07/CONS del 12 dicembre 2007 nella parte in cui dispone che *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa"* e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;

in quanto occorrer possa *in parte qua* il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del trattamento del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 43);

FATTO

1. La dott.ssa Adriana Lotti è in servizio presso l'Autorità Garante per le Comunicazioni (per brevità AGCom o Autorità) dal dicembre 2002 e dal 2007 è funzionario di seconda fascia della carriera direttiva del personale di ruolo,

area economica, attualmente assegnata alla Direzione Analisi di Mercato, Concorrenza e Studi – Ufficio Mercati audiovisivi e SIC.

2. Con Delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011, pubblicata sul sito intranet dell'AGCom in data 26 agosto 2011 il Consiglio della AGCom indicava la procedura selettiva interna per la promozione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale per la copertura di cinque posti, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

Per quanto qui interessa, dispone la norma regolamentare che *"Le promozioni a dirigente hanno luogo per il numero di posti annualmente determinato dal Consiglio, su proposta del Presidente, avuto riguardo alle esigenze organiche delle unità organizzative ed alle disponibilità di bilancio"* (comma 1).

Le promozioni a dirigente sono disposte dal Consiglio, su proposta del Presidente a seguito di uno scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari, preceduto da una prova. La prova è intesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore. Le modalità di svolgimento della prova sono contenute nell'apposito bando deliberato dal Consiglio" (comma 2).

"Il risultato della prova rimane valido per l'ammissione dello scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente, sempre che nell'ultimo rapporto valutativo non abbia riportato il giudizio di insufficienza, di sostenere di nuovo la prova stessa. Il giudizio di insufficienza dall'ultimo rapporto informativo comporta comunque l'esclusione dallo scrutinio" (comma 4).

In (preteso) adempimento della norma regolamentare l'art. 2 del bando (doc. 1), rubricato *svolgimento del procedimento*, dispone che

"Lo scrutinio per valutazione comparativa è preceduto da una prova, consistente nella predisposizione di due distinti elaborati, da svolgere nell'arco della medesima giornata. Il candidato che abbia raggiunto l'idoneità nelle prove della precedente procedura di valutazione comparativa di cui alla delibera n. 627/07/CONS può esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla predetta delibera, ed essere ammesso direttamente alla fase concorsuale di cui al successivo comma 2" (comma 1).

"Lo scrutinio per valutazione comparativa è effettuato attraverso una valutazione dei titoli relativi alla preparazione professionale e all'esperienza maturata ed un colloquio volto ad accertare l'attitudine del candidato ad assolvere le funzioni proprie delle specifiche posizioni dirigenziali da assegnare" (comma 2).

"Il punteggio complessivo relativo alla valutazione comparativa è di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 40 relativi alla prova di cui al comma 1" (comma 3) – alla prova, cioè, che secondo l'art. 43 del Regolamento cit. precede lo scrutinio per valutazione comparativa, in quanto preordinata alla verifica del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni tipiche del grado superiore.

L'art. 5, rubricato scrutinio per valutazione comparativa, poi, prevede che "entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova, ai candidati ammessi sono comunicate le unità organizzative e le relative sedi, previamente individuate dal Consiglio, destinate ad essere coperte attraverso la procedura di cui all'art. 43 del Regolamento del personale. Con lo stesso provvedimento sono indicate le esperienze professionali per ricoprire ciascuna posizione. I candidati ammessi entro i successivi 15 giorni comunicano irrevocabilmente all'amministrazione le unità organizzative per le quali intendono concorrere" (comma 1).

Tale disposizioni del bando va coordinata con il successivo comma 3, che, precisato al comma 2 che va effettuato un distinto scrutinio per valutazione comparativa per ciascuna posizione dirigenziale messa a concorso, dispone poi che *“lo scrutinio per valutazione comparativa è effettuato attraverso una valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all’esperienza professionale maturata ed un colloquio volto ad accertare l’attitudine del candidato ad assolvere le funzioni della specifica posizione dirigenziale”* (comma 3).

E dunque il bando ha strutturato uno scrutino per valutazione comparativo distinto per ciascuna posizione dirigenziale, in quanto preordinata a verificare il possesso dei requisiti per svolgere le funzioni specifiche delle posizioni dirigenziali da coprire, rinviando però la individuazione delle vacanze in organico e delle esperienze professionali necessarie per ricoprire ciascuna posizione ad un momento successivo alla acquisizione dei profili curricolari dei candidati.

3. La dott.ssa Lotti presentava domanda di partecipazione (doc. 11) alla procedura selettiva *de qua*, indicando il suo percorso di studi e di formazione (voce ISTRUZIONE E FORMAZIONE), le lingue conosciute (voce LINGUE CONOSCIUTE), le esperienze professionali maturate presso l’AGCom e pregresse (voce ESPERIENZE PROFESSIONALI), l’attività di ricerca e le borse di studio conseguite (voce SELEZIONI, PROGETTI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO). A corredo della domanda la dott.ssa Lotti allegava anche il suo *curriculum vitae* e gli attestati di partecipazione a gruppi di ricerca e ad attività di collaborazione, nonché i certificati dei titoli di laurea e di specializzazione conseguiti.

La dott.ssa Lotti, in possesso del requisito di anzianità di servizio prescritta dal bando (v. art. 1, comma 2, del bando) veniva ammessa a sostenere la prova scritta.

La prova scritta si svolgeva in data 6 marzo 2012.

In data 21 giugno 2012 veniva pubblicato sul sito intranet dell'AGCom l'elenco dei candidati ammessi a partecipare allo scrutinio per merito comparativo con indicazione del relativo punteggio (doc. 2).

La dott.ssa Lotti conseguiva il secondo voto più alto, totalizzando il punteggio di punti 34,00, di cui punti 16,00 per il primo elaborato e punti 18,00 per il secondo elaborato su questioni specialistiche dell'area economica.

Lo stesso 21 giugno 2012 veniva pubblicato anche l'elenco, poi rettificato in data 27 giugno 2012 (doc. 2), dei candidati che si erano avvalsi della facoltà prevista dall'art. 4, comma 2, del bando di far valere la prova scritta della precedente procedura selettiva per la copertura di posizioni dirigenziali indetta con Delibera 627/07/CONS. Tra di essi figuravano il dott. Domenico Zotta ed il dott. Giovanni Cazora, ai quali dunque veniva riconosciuta la votazione già conseguita, rispettivamente, di punti 30,00 e di punti 29,00.

Il 21 giugno 2012 veniva altresì pubblicata sul sito intranet la Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012, recante *"Individuazione delle esperienze professionali per gli uffici dirigenziali di cui alla delibera n. 66/12/CONS destinati ad essere coperti attraverso la procedura selettiva interna ex art. 43 del regolamento del personale indetta ai sensi della delibera n. 417/11/CONS"*.

I candidati venivano così a sapere che con Delibera n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012, rubricata *"incarichi dirigenziali di responsabilità degli Uffici di secondo livello dell'Autorità e individuazione degli uffici ai sensi dell'articolo 5 del bando per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 43 del Regolamento del personale approvato con delibera n. 417/11/CONS"*, tramite rinvio all'elenco contenuto nella Delibera 65/12/CONS unitamente allegato, il Consiglio aveva individuato le seguenti posizioni dirigenziali da coprire:

- Segretariato Generale - Ufficio del Segretario Generale – Roma
- Direzione Servizi Media – Ufficio Pluralismo Concorrenza e autorizzazioni – Roma

- Direzione Servizi Media – Ufficio Tutele e rapporti con le rappresentanze degli Utenti – Napoli
- Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi – Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria – Roma
- Servizio Giuridico – Ufficio normativo e contenzioso comunitario – Roma

Nel termine prescritto dal bando la dott.ssa Lotti comunicava le Unità organizzative per le quali intendeva concorrere.

All'esito della valutazione dei titoli (v. elenco pubblicato sul sito intranet dell'AGCom in data 15 novembre 2012, doc. 5) la dott.ssa Lotti conseguiva la seguente votazione per ciascuna delle posizioni dirigenziali per cui aveva concorso

Ufficio del Segretario Generale	6,11
Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni	6,11
Ufficio Tutele e rapporti con le rappresentanze degli Utenti	6,11
Ufficio Modelli tariffari e contabilità regolatoria	9,48

Al riguardo – e con riserva espressa fin da ora di notificare motivi aggiunti all'esito dell'accesso agli atti depositato in data 28 marzo 2013 - è significativo rilevare che, pur effettuando per ciascuna posizione dirigenziale, una distinta valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata, alla dott.ssa Lotti è stato attribuito il medesimo punteggio (punti 6,11) a fronte di differenti esperienze.

La dott.ssa Lotti, ad ogni modo, sosteneva il colloquio finale solo per l'Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni in data **11 dicembre 2012** e quello per l'Ufficio Moduli tariffari e contabilità regolatoria in data **5 dicembre 2012**.

4. Con Delibera n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 (doc. 6), pubblicata sul sito intranet dell'AGCom il successivo 29 gennaio 2013, il Consiglio approvava gli atti del procedimento di valutazione comparativa e le graduatorie finali redatte dalla Commissione esaminatrice, che venivano unitamente allegate.

La dott.ssa Lotti risultava classificata in quinta posizione della graduatoria finale per l'Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni, con la votazione complessiva di punti 75,11 e al terzo posto della graduatoria finale per l'Ufficio Modelli tariffari e contabilità regolatoria, con la votazione complessiva di punti 76,98, con un distacco di appena punti 1,33 dal vincitore.

La dott.ssa Lotti si avvedeva poi che in entrambe le graduatorie finali erano collocati in posizione migliore due candidati (i dott.ri Domenico Zotta e Giovanni Cazora), che si erano avvalsi della prova scritta, e del relativo punteggio conseguito per la precedente procedura di promozione indetta con Delibera 627/07/CONS.

In data 28 marzo 2013 la dott.ssa Adriana Lotti ha presentato istanza di accesso per la acquisizione di tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con Delibera 417/11/CONS (doc. 1).

La domanda di accesso non ha avuto ad ora riscontro.

La procedura selettiva interna per la copertura di posizioni dirigenziali indetta con Delibera 417/11/CONS e tutti gli atti dello scrutinio per valutazione comparativa sono gravemente illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Il bando per lo svolgimento della procedura per la promozione a dirigente indetto con Delibera 417/11/CONS viola apertamente la norma regolamentare.

Ed invero.

Dispone l'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità che le promozioni a dirigente sono disposte *"a seguito di uno scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari, preceduto da una prova"*, precisando che tale prova *"è intesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore"* e rinviandone la specificazione delle modalità di svolgimento al bando.

Sebbene la norma regolamentare non specifica positivamente in che cosa consiste detta "prova", la circostanza che essa precede la fase propriamente valutativa dei candidati (lo scrutinio per merito comparativo, cioè) in quanto preordinata a verificarne l'attitudine a svolgere le funzioni tipiche del grado superiore, induce a qualificare tale prova come un giudizio di idoneità per accedere alla fase valutativa propriamente detta.

In tal senso, del resto, milita l'ulteriore previsione regolamentare contenuta nel successivo comma 4, che recita *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi"*.

Orbene l'art. 2 del bando, rubricato *svolgimento del procedimento*, sebbene nel comma 1 riporta pedissequamente la norma regolamentare, disponendo che *"lo scrutinio per valutazione comparativa è preceduto da una prova..."*, stabilisce al successivo comma 3 e in aperta contraddizione con quanto riportato nel precedente comma 1 che *"il punteggio complessivo relativo alla valutazione comparativa è di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 40 relativi alla prova di cui al comma 1"*.

Nel bando, dunque, la prova unica per tutti i candidati che per la norma regolamentare precede la fase di scrutinio per valutazione comparativa ed è preordinata a verificare l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni proprie del grado superiore (e non, preme precisare, l'attitudine ad assolvere le funzioni specifiche della posizione dirigenziale da ricoprire che attiene alla

fase di scrutinio per valutazione comparativa) diventa prova di esame che, dunque, concorre nella valutazione complessiva del candidato ai fini della graduatoria finale; alla prova (scritta) infatti viene attribuito un punteggio, che sommato alla votazione per i titoli e per il colloquio rappresenta il *punteggio complessivo relativo alla valutazione comparativa*. Il comma 3 dell'art. 2 del bando non lascia adito a perplessità interpretative.

Il procedimento di selezione interna per la promozione alla posizione dirigenziale come strutturato nel bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS si discosta palesemente dalla previsione regolamentare a cui pretende, invece, di dare applicazione.

L'illegittimità per questo profilo della procedura di promozione che si impugna non è seriamente contestabile.

Si denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità; eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà manifesta.

2. L'art. 2 del bando dispone che *"il candidato che abbia raggiunto l'idoneità nelle prove della precedente procedura di valutazione comparativa di cui alla delibera n. 627/07/CONS, può esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla predetta delibera, ed essere ammesso direttamente alla fase concorsuale di cui al successivo comma 2" (comma 1).*

La Delibera n. 627/07/CONS, richiamata nei Considerata della Delibera n. 417/11/CONS, ed il bando ad essa allegato (art. 4, comma 3), prescrivono appunto che *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa".*

E'così accaduto che alcuni candidati - e con riferimento specifico alle posizioni dirigenziale a cui la dott.ssa Lotti ha partecipato il dott. Domenico Zotta, che si è collocato al quarto posto nella graduatoria finale per l'Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni, ed il dott. Giovanni Cazora, vincitore per l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria - si sono avvalsi del punteggio ottenuto per la prova sostenuta nella precedente selezione interna ai fini della graduatoria finale della successiva procedura di promozione alla posizione dirigenziale che qui si impugna (v. elenco dei candidati idonei alla precedente procedura che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando alla Delibera n. 417/11/CON (recte Delibera n. 627/07/CONS, doc. 10).

Ebbene, una tale prescrizione della *lex specialis* viola gravemente i principi vigenti nel nostro ordinamento giuridico in materia di prove concorsuali e che impongono che le prove siano identiche o quantomeno equipollenti per tutti i partecipanti alla selezione e siano valutate da una unica Commissione esaminatrice, a garanzia della *par condicio* dei candidati e del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La previsione del bando di fatto ha sottratto alla Commissione nominata per la selezione dei candidati da promuovere a dirigente il potere-dovere di esprimere il giudizio sulla prova dei candidati che si sono avvalsi del punteggio conseguito nel corso della precedente selezione interna. La Commissione in effetti non ha potuto che recepire acriticamente il punteggio assegnato a quei candidati da altra e diversa Commissione sugli elaborati aventi ad oggetto altre e diverse tracce.

E' dunque evidente che nella vicenda selettiva *de qua* la violazione dei principi di contestualità e concentrazione delle prove delle procedure concorsuali non è meramente formalistica; la circostanza di aver consentito ai candidati di far valere il punteggio ottenuto nella precedente procedura per la promozione a dirigente ha compromesso in concreto la *par condicio* tra i

candidati e alterato il leale confronto tra i partecipanti alla medesima procedura selettiva.

Basti a tal riguardo confrontare il *range* dei punteggi attribuiti dalla Commissione nominata nella procedura indetta nel 2011 con gli esiti della prova scritta della procedura indetta nel 2007.

L'illegittimità per questo motivo del bando e delle operazioni di selezione interna nonché della stessa Delibera n. 627/07/CONS e dell'art. 4, comma 3, dell'allegato bando che prevede la conservazione del punteggio ottenuto nella precedente procedura di selezione non è seriamente contestabile.

Si denuncia: eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom

3. A sostegno del contrario non vale obiettare che la prescrizione del bando è conforme all'art. 43 del Regolamento secondo cui "*il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi... salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa*" (comma 4).

Il richiamo alla norma regolamentare è fuorviante.

Si è già detto al par. 1 della parte in Diritto che la norma regolamentare struttura la prova precedente allo scrutinio per valutazione comparativa in modo diverso rispetto alla prova disciplinata dalla *lex specialis*.

Non si vuole tediare l'Ecc.mo Collegio ma la norma regolamentare assegna a detta prova la valenza di un giudizio di idoneità ai fini della ammissione alla successiva fase valutativa. Ne discende dunque che l'art. 43 del Regolamento ove prevede un termine di validità (tre anni) del giudizio di idonei-

tà, che può quindi esser fatto valere in altra procedura selettiva, non pregiudica il serio e leale confronto tra i candidati ai fini della promozione alla superiore qualifica.

Del resto, ad ammettere il contrario, e ritenere che l'art. 43 del Regolamento consente ai candidati di avvalersi del punteggio ottenuto nella precedente procedura di selezione interna ai fini della graduatoria di una nuova procedura per la promozione a dirigente, la norma regolamentare non si sottrarrebbe alle medesime censure di irrazionalità ed illegittimità denunciate nel par. 2 della parte in Diritto.

Si denuncia ancora una volta: eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom

4. E ancora.

Dispone l'art. 5 del bando che entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova scritta e con lo stesso provvedimento con cui sono indicate le Unità Organizzative destinate ad essere coperte attraverso la procedura di scrutinio per valutazione comparativa sono indicate le "esperienze professionali" rilevanti per ricoprire ciascuna delle posizioni dirigenziali messe a concorso (comma 1).

Ai sensi dei successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 5 del bando, poi, le esperienze professionali così individuate costituiscono il parametro per la valutazione dei titoli (v. comma 4, lett. b)) e per la verifica del possesso dei requisiti professionali e attitudinali per assolvere alle funzioni della specifica posizione dirigenziale per cui si concorre mediante il colloquio (v. art. 5).

E così, in ossequio alla *lex specialis* il 21 giugno 2012 è stato pubblicato sul sito intranet dell'AGCom l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa all'esito della prova scritta tenutasi il 6 marzo 2012; nella medesima data del 21 giugno 2012 è stata altresì pubblicata sul sito intranet la Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 di individuazione delle esperienze professionali necessarie per gli uffici dirigenziali messi a concorso. I giudizi sui titoli sono stati poi pubblicati sul sito intranet il successivo 15 novembre 2012.

E' dunque accaduto nella procedura di selezione interna *de qua* che i criteri per la valutazione dei titoli, già indicati nell'art. 5 del bando, sono stati poi integrati nel corso della selezione e addirittura successivamente alla valutazione degli elaborati scritti e all'abbinamento delle buste contenenti i dati identificativi dei candidati con la conseguente perdita dell'anonimato.

Orbene è principio generale recepito nel nostro ordinamento e codificato nell'art. 8, d.P.R. n. 487/1994 recante il Regolamento per l'accesso al pubblico impiego e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici ed altre forme di assunzione nel pubblico impiego, che la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati.

La *ratio* sottesa a siffatto principio, come ha chiarito ripetutamente la giurisprudenza amministrativa, è di evitare che la Commissione possa subire condizionamenti e "calibrare" il punteggio per i titoli, avendo già a disposizione i profili curriculari dei candidati; e ciò a garanzia della imparzialità dell'operato della Commissione esaminatrice e della *par condicio* tra i candidati.

In termini, tra le tante, Tar Campania, Salerno, 4 dicembre 2012, n. 2229; Tar Latina, Lazio, 4 novembre 2010, n. 1860; Tar Puglia, Lecce, sez. III^a, 7 luglio 2008, n. 2074.

Da quanto fin qui detto è allora evidente che l'art. 5, comma 1, del bando ed i succedi provvedimenti che ne hanno dato applicazione nonché l'operato della Commissione esaminatrice sono gravemente illegittimi. Che dunque, anche per tale profilo, la procedura di selezione interna per la promozione alla superiore posizione dirigenziale indetta con Delibera n. 417/11/CONS deve essere annullata, non è seriamente superabile.

Si denuncia: violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della par condicio tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione art. 8, d.P.R. n. 487/1994

5. Dispone l'art. 43 del Regolamento che le promozioni a dirigente hanno luogo *"per il numero di posti annualmente determinato dal Consiglio... avuto riguardo alle esigenze organiche delle unità organizzative"* (comma 1).

La Delibera n. 417/11/CONS, tuttavia, pur dando atto nelle premesse che *"Vista la delibera n. 374/11/CONS... con la quale sono apportate modifiche alla delibera n. 315/07/CONS del 6 giugno 2007 recante "definizione della nuova dotazione organica dell'Autorità;*

Considerato, in base a quanto premesso che il numero complessivo di posti da dirigente per i quali provvedere al reclutamento è pari ad otto, di cui tre sono assicurati attraverso l'espletamento di concorsi pubblici;

Considerato che appare ragionevole prevedere a coprire le rimanenti vacanze di organico, pari a cinque unità, mediante l'attivazione delle procedure di selezione interna"

ha poi rinviato ad un momento successivo alla valutazione delle prove scritte, e dunque nel corso della selezione, la individuazione delle unità organizzative specificamente messe a concorso (v. art. 5, comma 1, del bando).

Ebbene, tale disposizione della *lex specialis* viola apertamente quanto statuito nella norma regolamentare, che ancora la individuazione delle posi-

zioni dirigenziali da ricoprire alle vacanze risultanti dalla pianta organica dell'Autorità.

E così operando l'Autorità ha violato apertamente i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che le impongono di specificare nel bando quali sono gli uffici e le unità organizzative per cui viene indetta la procedura di selezione interna. Ed infatti, delle due l'una: o l'Autorità procedente è consapevole dei posti disponibili in organico e, dunque, indice la procedura selettiva, ovvero la vacanza non c'è.

La irrazionalità del *modus procedendi* dell'AGCom è viepiù evidente considerato che nella vicenda di cui ci si occupa le vacanze in organico erano ben otto, di cui solo cinque da coprire mediante selezione interna.

La violazione, anche in questo caso, non è meramente formalistica. L'Autorità di fatto ha alterato il confronto concorrenziale tra i candidati, che si sono trovati nell'impossibilità di conoscere i posti per cui presentavano la domanda di partecipazione e dunque di far valere significativamente i titoli e le esperienze professionali acquisite. A questo va aggiunto che l'acquisizione della consapevolezza delle specifiche unità organizzative per cui concorrevano solo a giugno 2012 ha limitato significativamente la possibilità per ciascun candidato di modulare la domanda di partecipazione, con la allegazione di titoli ed esperienze professionali, rilevanti per la verifica delle attitudini e competenze a svolgere le funzioni tipiche della specifica posizione dirigenziale.

Si denuncia ancora una volta: violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta

6. Con riserva espressa di notificare motivi aggiunti all'esito della acquisizione di tutta la procedura di valutazione comparativa, preme censurare fin da ora la valutazione dei titoli della dott.ssa Lotti espressa dalla Commissione.

Come anticipato nella narrativa del fatto alla dott.ssa Lotti è stato attribuito il punteggio di punti 6,11 per ben tre delle Unità organizzative per cui ha concorso, sebbene la dott.ssa Lotti ha maturato una esperienza e preparazione sensibilmente diversa per ciascuna delle tre aree di competenza di detti Uffici.

Ed invero.

Già dalla semplice visione delle votazioni attribuite è evidente l'anomalia del punteggio relativo all'Ufficio Pluralismo e concorrenza e autorizzazioni, posto che la dott.ssa Lotti ha maturato una significativa esperienza in settori analoghi a quelli di cui si occupa detto Ufficio e, al contrario, analoga competenza specialistica non ha acquisito nelle materie trattate dall'Ufficio Tutela e rapporti con le rappresentanze degli Utenti.

Come risulta nella domanda di partecipazione, la dr.ssa Lotti da ottobre 2009 si è occupata di analisi dei mercati dei media sia sotto il profilo concorrenziale sia ai fini della tutela del pluralismo; e in questo ambito si è occupata di analisi e valutazione del pluralismo interno ed esterno. Ha coadiuvato il responsabile del procedimento nell'identificazione dei mercati rilevanti del SIC (delibera 555/10/CONS), attività prodromica all'istruttoria in materia di posizioni dominanti di cui al Titolo VI del TUSMAR. Ha seguito, fin dall'origine (delibera 341/06/Cons) i procedimenti di valutazione delle dimensioni economiche del SIC e di verifica dei relativi limiti ex art. 43 del Tusmar.

Ha svolto, inoltre, attività di vigilanza in materia di pluralismo e della concorrenza dei media (delibera 123/07/CONS e determinazione n. 9/2003) e si

è occupata dell'implementazione dell'Osservatorio sulla domanda e sull'accesso ai mezzi di comunicazione da parte dei consumatori.

Orbene, ci sembra che l'attribuzione per tale esperienza professionale di appena punti 6,11 è indicativa di una sottovalutazione di tali attività, almeno in comparazione con la valutazione effettuata per altre posizioni dirigenziali.

Si denuncia: eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando; violazione e falsa applicazione Delibera n. 313/12/CONS; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 Cost).

P.Q.M.

Si chiede che il ricorso venga accolto e prer l'effetto annullati i provvedimenti impugnati.

Con riserva espressa di notificare motivi aggiunti.

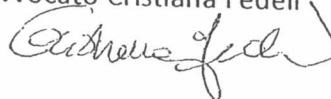
Con tutte le conseguenze di legge.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0693380421 e all'indirizzo PEC cristiana.fedeli@pec.it

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il ricorso ha ad oggetto materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è pari a euro 325,00.

Roma, 30 marzo 2013

Avvocato Cristiana Fedeli



RELATA DI NOTIFICA

IO SOTTOSCRITTO AVV. CRISTIANA FEDELI, ALL'UOPO AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N.53/1994, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA N.56/2005 ASSUNTA NELL'ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2005, HO NOTIFICATO COPIA CONFORME DEL SUESTESO ATTO A:

1. **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede in Napoli, (80143), Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, mediante spedizione di plico

raccomandato a/r con n. 76485679446-8 il 30.03.2013 dall'ufficio postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli



2. **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, (cap. 00186), Via dei Portoghesi, n. 12 mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76485679449-1 il 30.03.2013 dall'ufficio postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli



3. **SIG. Antonio Provenzano**, residente in Roma, (cap 00162) Viale delle Province n. 101, mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76485679881-6 il 30.03.2013 dall'ufficio postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli



4. **Giovanni Cazora**, residente in Roma, (cap 00154) Via Giovanni Andrea Badoero, n. 67, mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76485679448-0 il 30. 03. 2013 dall'ufficio postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

CF



comandata

76485679881-6



italiane

MOD. 04001 (EX 04001) - ST. [4] Ed. 03/04

RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

UNIO PROVENZANO		101	
DELLE PROVINCE		N° CIV. RM	
62 ROMA		COMUNE PROV.	
CRISTIANA FEDELI AVVOCATO			
00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9		N° CIV.	
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421		PROV.	
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T		mail: cristiana.fedeli@gmail.com	
A.R.			

Sez. 7 Operaz. 0052
30/03/2013 12:29
Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95

TASSE

N. Raccomandata

76485679446-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 04001) - ST. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	AUTORITÀ GARANTE NELLE COMUNICAZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRENT. P.T.		N° CIV.
	CENTRO DIREZIONALE NAZIONALE 155 TORRE FRANCESCA		
MITTENTE	VIA / PIAZZA 80143 NAPOLI		PROV.
	C.A.P. COMUNE		
CRISTIANA FEDELI AVVOCATO			
MITTENTE		00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9	
VIA / PIAZZA		Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421	
C.A.P.		P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T N° CIV.	
COMUNE		mail: cristiana.fedeli@gmail.com PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55219 Sez. 7 Operaz. 0050
Causale: AG 30/03/2013 12:27
Peso gr.: 118 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
Serv. Agg.: AR

CCBollo AR: 764369876566
(accettazione manuale)

TASSE

comandata

76485679449-1



italiane

MOD. 04001 (EX 04001) - ST. [4] Ed. 03/04

RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRENT. P.T. DOMICILIARE E LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		N° CIV.
RTOGHESI		
ROMA		PROV. RM
CRISTIANA FEDELI AVVOCATO		
00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9		N° CIV.
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421		PROV.
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T		mail: cristiana.fedeli@gmail.com
A.R.		

Sez. 7 Operaz. 0051
30/03/2013 12:28
Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95

TASSE

N. Raccomandata

76485679448-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 04001) - ST. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	GIOVANNI CAZORA		N° CIV.
	GIOVANNI ANDREA BADDERO 62		
MITTENTE	VIA / PIAZZA 00154 ROMA		PROV.
	C.A.P. COMUNE		
CRISTIANA FEDELI AVVOCATO			
MITTENTE		00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9	
VIA / PIAZZA		Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421	
C.A.P.		P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T N° CIV.	
COMUNE		mail: cristiana.fedeli@gmail.com PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		☒ A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55219 Sez. 7 Operaz. 0053
Causale: AG 30/03/2013 12:30
Peso gr.: 118 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95
Serv. Agg.: AR

CCBollo AR: 764369876500
(accettazione manuale)

TASSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -

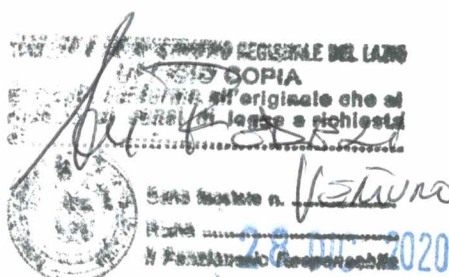
Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte
nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.

Roma,



28 DIC 2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Michele De Vito



Michele De Vito

Ai sensi di legge, lo Sottoscritto Avv. Cristiana Fedeli

ATTESTO

che la presente copia informatica è conforme alla copia autentica
in formato cartaceo in mio possesso da cui è stata estratta.

29 dicembre 2020

Avv. Cristiana Fedeli